

ALLEGATO "A"

**Atto Costitutivo e Statuto della Fondazione
dell'Associazione Artistico - Culturale
"Centro Studi per l'Arte del Libro"**



Art. 1 Costituzione denominazione sede

È costituita l'Associazione denominata "Centro Studi per l'Arte del Libro" (in seguito indicata brevemente come "associazione"), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, con sede in Gargbagna Novarese (NO) via Marconi 13.

Art. 2 Scopo e oggetto sociale

L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti il campo artistico e letterario e la cultura in genere mediante l'organizzazione e partecipazione ad eventi. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- Organizzare e promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali. Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Collaborare con Enti Locali, associazioni culturali, cooperative e società in genere aventi scopi analoghi, presenti sia sul territorio nazionale che altrove; Promuovere la produzione artistica-culturale in tutte le sue forme.
- Organizzare e gestire corsi di preparazione, di formazione professionale, di perfezionamento e aggiornamento, vacanze studio, scambi culturali; seminari, congressi, conferenze, meeting, briefing, tavole rotonde, dibattiti, mostre, fiere, sagre, happening e manifestazioni di interesse collettivo;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale.
- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Promuovere e promulgare laboratori artistici indirizzati agli adulti e ai bambini con finalità culturali e aggregative come: workshop di tipografia, legatoria, calligrafia, incisione e tecniche di stampa in generale; concorsi fotografici, letterari; produzioni editoriali, etc...
- Promuovere e promulgare la realizzazione artistica di: strutture ricreative, centri culturali, musei e zone archeologiche, opere d'arte, immobili di interesse storico- culturale, centri di ricerca;
- Eseguire acquisti collettivi di libri di testo, materiale di documentazione, scritti o audiovisivi, materiale fotografico, scenografico, teatrale, nonché tutte le attrezzature utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- L'Associazione, per la realizzazione degli scopi sociali, si propone di stipulare delle convenzioni con enti locali, enti pubblici, morali, privati e con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra gli associati. L'Associazione, per il conseguimento di tutti gli scopi suddetti, potrà avvalersi di tutte le provvidenze in genere, statali, provinciali, comunali, regionali, comunitarie e di ogni altra agevolazione di legge.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale. L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali in linea con quanto previsto dal proprio Statuto. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 3. Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
- proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative"
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta

Man. Lore
Prof. Mar. Lore
Ma. An. Lore
De. U. Lore
De. U. Lore

imputazione sostenuti per la loro produzione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall' associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto corrisposto alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all' atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art. 4. Soci

Possono far parte della associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto. L'adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chi intende aderire alla associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti. Il consiglio direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d' uso interno vigenti.

I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal consiglio direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo e hanno espressamente:

il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;

il diritto di voto per la approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

il diritto di voto per la approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dallo statuto;

il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'associazione direttamente e indirettamente.

Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal consiglio direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

la quota o contributo associativo oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

- a) sostenere e collaborare alle attività promosse dalla associazione
- b) partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio direttivo
- c) tenere all' interno degli ambienti della associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari alla educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali
- d) offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'associazione, secondo e necessità organizzative delle attività promosse.

Art. 5 Rinuncia, decadenza ed esclusione dei soci.

Chiunque aderisca alla associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo salvo che lo stesso consiglio direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

Oltre al caso di rinuncia i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 6 Diritto di rivalsa

L'associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

Art. 7. Organi della associazione

Sono organi della associazione:

- a) la assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo

Art. 8. L'assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo primario della associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Essa è indetta dal consiglio direttivo ed è convocata dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano.

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il ventesimo giorno precedente la data della assemblea.

Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria. Vighe il principio del voto singolo di cui all' art. 2532, secondo comma, del codice civile. Non sono ammesse deleghe.

I componenti gli organi direttivi hanno diritto di partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

La assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dalla assemblea.

Spetta al presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare alla assemblea e la validità della costituzione della assemblea stessa.

La assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per la approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta.

La assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione la assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro 15 giorni dalla richiesta deve essere indetta la assemblea, da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche dello statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita la assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento della associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il 50% degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita la assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal consiglio direttivo. Al fine di garantire la effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

La assemblea ordinaria:

- a) elegge ogni triennio i componenti il consiglio direttivo;
- b) annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi la attività della associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La assemblea straordinaria:

- a) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero consiglio direttivo;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) delibera sullo scioglimento della associazione;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.

Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione della assemblea.

Mattia Rodelli
Julia Socer
Alessandro
Dott. Delle
Dott. Delle

Art. 9. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 03 (tre) anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci e per giusta causa.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Presidente, da almeno due dei componenti, su richiesta motivata. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; Elaborare il bilancio consuntivo; Stabilisce le quote associative ed i contributi che i soci dovranno versare; Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica (03) tre anni ed è rieleggibile. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, emettere o trarre assegni, avvalendosi dell'ausilio obbligatorio del Segretario Tesoriere. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, dura in carica 03 (tre) anni ed è rieleggibile.

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario dura in carica (03) tre anni ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere dura in carica (03) tre anni ed è rieleggibile. Egli ha il compito di gestire la cassa ed i conti correnti bancari e postali dell'associazione, può emettere assegni o incassare somme autonomamente, provvedendo periodicamente, con cadenza trimestrale alla rendicontazione durante la prima adunanza utile del Consiglio Direttivo. Egli ha il compito, di tenere il rendiconto economico-finanziario dell'associazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 10. Decadenza del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice presidente o, in subordine il consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione della assemblea straordinaria entro 15 giorni da celebrarsi nei successivi 30, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art. 11. Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo alla assemblea ordinaria dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 12. Scioglimento

La durata della associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dalla assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente del tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha la sede legale la associazione.

Art. 14. Norme applicabili

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di associazione contenute nel libro I del codice civile.

Roberto Galli
Dante Iola
Matteo Fidelli
Luca
Michele Pover
Alessandro